



Deliberazione n. 6/2025/PAR
Comune di Sant' Apollinare (FR)

REPUBBLICA ITALIANA
La CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
composta dai seguenti magistrati:

Franco MASSI	Presidente
Vanessa PINTO	Consigliere - relatrice
Pasquale ANGELOSANTO	Consigliere

nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la l. 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

Vista la nota n. 27841 del 5 dicembre 2024 con cui il Consiglio delle autonomie locali del Lazio (Cal) ha trasmesso la richiesta di parere del sindaco del Comune di Sant' Apollinare (FR);

Richiamata la delib. n. 127/2024/QMIG del 23 dicembre 2024 con la quale la Sezione ha sospeso la decisione, sottoponendo al Presidente della Corte la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, una questione di massima;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 1 del 2 gennaio 2025, con cui la questione è stata rimessa alla Sezione delle autonomie;

Vista la delib. n. 3 del 23 gennaio 2025, con la quale la Sezione delle autonomie si è pronunciata sulla questione;

Vista l'ordinanza n. 8/2025 con cui il Presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio;

Udita la relatrice Vanessa Pinto;

FATTO

1. Con nota del 5 dicembre 2024, il Consiglio delle autonomie locali della Regione Lazio (CAL) ha trasmesso, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003 e successive modifiche ed integrazioni, l'istanza di parere del Comune di Sant'Apollinare avente per oggetto la latitudine applicativa dell'obbligo di riduzione del 10% disposto dal comma 54 dell'art. 1 della legge 266/2005, con specifico riferimento ai gettoni di presenza dei Consiglieri (cfr. richiesta di parere del 19 novembre 2024, prot. 6398).

In particolare, il Comune ha chiesto di sapere se *“risulta ancora applicabile ai gettoni di presenza dei Consiglieri comunali la riduzione del 10% disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005”*.

Secondo quanto precisato dall'Ente, *“Il dubbio nasce dal fatto che da un lato la deliberazione n. 11 del 10 luglio 2023 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti escludendo la natura strutturale del taglio del 10% delle indennità disposto dalla Legge Finanziaria del 2006, non cita anche i gettoni di presenza, dall'altro sarebbe incongruo che la suddetta decurtazione possa valere solo per i gettoni di presenza dei consiglieri”*.

2. Con la delibera n. 179/2024/QMIG, adottata nella camera di consiglio del 23 dicembre 2024, questa Sezione, dopo aver ricostruito gli istituti all'esame e l'evoluzione della relativa normativa di riferimento, ha ritenuto che *“allo stato degli atti, la disciplina dei gettoni di presenza non risulti incisa, neppure in via implicita, dalla novella 2021, né – quindi - dal principio di diritto formulato dalla Sezione delle Autonomie nell'ambito della delibera n. 11/2023, con specifico riferimento alle indennità di funzione”*.

Tuttavia considerando la differente prospettazione fornita sul punto dalla Sezione regionale di controllo della Sardegna (cfr. delibere nn. 70, 71 e 73 2024, cit.), ha ravvisato l'esigenza di un chiarimento nomofilattico sulla latitudine applicativa del principio di diritto come sopra espresso dalla Sezione delle Autonomie, in ragione della rilevanza generale della questione e dell'esigenza, per il futuro, di garantirne l'uniforme applicazione.

3. Per l'effetto, con la citata delibera n. 127/2024/QMIG, la Sezione ha sospeso la pronuncia, sottoponendo al Presidente della Corte dei conti la valutazione circa l'opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 31, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, la seguente questione di massima ai fini dell'adozione di una pronuncia di orientamento generale: *«Se il principio di diritto formulato dalla Sezione delle autonomie con la delibera n. 11/2023 nei seguenti termini: "La decurtazione del 10 per cento dell'indennità dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla legge n. 266 del 2005, non è applicabile ai nuovi importi della medesima, così come integralmente rideterminati dall'art. 1, commi 583- 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il carattere strutturale della riduzione di cui alla suddetta legge n. 266, residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, opzionalmente, dal 2022" sia limitato alle indennità di funzione spettanti agli amministratori locali, ai sensi dei commi 583-585 dell'art. 1 della legge n. 234/2021, ovvero sia applicabile, in via interpretativa, anche alla diversa fattispecie dei gettoni di presenza di cui all'art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000».*

4. Con delib. n. 3/SEZAUT/QMIG del 23 gennaio 2025 la Sezione delle autonomie si è pronunciata nei termini di seguito illustrati.

DIRITTO

1. L'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, dispone che al *"fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano"*.

2. Con la delibera n. 3/2025/QMIG, la Sezione delle Autonomie – in adesione alla prospettazione della Sezione - ha confermato la perdurante applicabilità ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali della riduzione del 10% disposta dal comma 54 dell'art. 1 della legge 266/2005, enunciando il seguente principio di diritto: *«Il principio di diritto formulato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 11/2023/QMIG non è applicabile, in via interpretativa, anche alla fattispecie dei gettoni di presenza di cui all'art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, che resta assoggettata alla decurtazione del 10% disposta*

dal comma 54 dell'art. 1 della legge n. 266/2005».

Tale approdo si è basato sulle seguenti argomentazioni: “In primis, in quanto - pur se entrambi gli emolumenti sono disciplinati nell’ambito del Capo IV del d.lgs. n. 267/2000, art. 82 - l’indennità che spetta al sindaco e agli assessori ha natura diversa da ciò che il legislatore riconosce ai consiglieri per il munus che li qualifica. L’indennità di funzione, infatti, è fissa e connessa alla carica; i gettoni di presenza sono variabili, perché la misura della loro erogazione è collegata alla effettiva partecipazione alle sedute del consiglio (articolo 82, comma 11) e, comunque, in nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente (articolo 82, comma 2).

Di poi, perché, anche in considerazione di questa differenza per natura e per funzioni tra i due istituti, il legislatore, con la legge n. 234/2021, con una sua precisa scelta, ha inteso modificare unicamente i precedenti importi delle indennità di funzione fino ad allora fissati con il DM 119, delineando così una evidente successione di legge nel tempo con effetti abroganti la precedente disciplina da parte di quella successiva, nulla disponendo, al contrario, circa la diversa fattispecie degli emolumenti da corrispondere ai consiglieri.

Restando immutata la disciplina relativa ai gettoni di presenza, ne consegue che in assenza del presupposto fondante la precedente opzione ermeneutica espressa dalla Sezione delle autonomie – una successione temporale di norme – quanto deciso dalla stessa con deliberazione n. 11/2023/QMIG non può estendersi analogicamente a tale diversa fattispecie.

In conclusione, l’incremento delle indennità di funzione spettanti agli amministratori locali, ai sensi dei commi 583-585, dell’art. 1, della legge n. 234/2021 ha - con riferimento alla diversa fattispecie dei gettoni di presenza di cui all’art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 - come unico effetto indiretto, la sola rideterminazione del tetto massimo di quanto da loro percepibile che, si ricorda, è pari ad un quarto della indennità dei Sindaci, ai sensi del richiamato articolo 82, comma 2, del TUEL.

La norma successiva, infatti, non incide direttamente sul valore del gettone di presenza non essendoci stata alcuna revisione normativa, ma solo sull’ammontare complessivo percepibile, che è variabile perché dipendente dalla effettiva partecipazione alle sedute, in coerenza con la natura e le funzioni distinte delle due fattispecie che ne giustificano il diverso trattamento giuridico e conseguentemente economico” (cfr. Sez. Autonomie delib. n. 3/2025/QMIG).

P.Q.M.

La Sezione di controllo per la Regione Lazio, conformandosi al principio di diritto come sopra enunciato dalla Sezione delle Autonomie, rileva - a conferma della prospettazione già fornita con la delibera n. 127/2024 - che la riduzione del 10% disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005 risulta tutt'ora applicabile ai gettoni di presenza di cui all'art. 82, comma 2, del dlgs 267/2000

DISPONE

che copia della deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, all'ente istante e al Consiglio delle autonomie del Lazio.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2025.

LA RELATRICE

Vanessa PINTO
f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Franco MASSI
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 31 gennaio 2025

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Aurelio CRISTALLO
f.to digitalmente